



IL
CIOCCO

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
D.Lgs.n. 231/2001
IL CIOCCO S.P.A.

ABSTRACT MODELLO 231

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01 ADOTTATO DA IL CIOCCO S.P.A.

IL CIOCCO S.P.A. ha adottato e mantiene un proprio Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 231/01.

La Società ha, inoltre, nominato un Organismo di Vigilanza e adottato un Codice Etico di comportamento ed un Sistema Disciplinare (Codice Sanzionatorio), che prevede sanzioni in caso di mancato rispetto delle prescrizioni e delle misure indicate nel Modello e nei suoi allegati.

Disciplina della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Il D.lgs. n. 231/01 ("Decreto 231") ha introdotto nel sistema giuridico italiano un regime di c.d. "responsabilità amministrativa da reato degli enti".

Sebbene non si possa parlare di responsabilità penale in senso stretto, per non contraddire il dettato costituzionale, si tratta comunque di una responsabilità da reato che comporta sanzioni economiche e misure interdittive che sono afflittive tanto quanto quelle penali.

L'eventuale colpa dell'impresa, per un reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, è una colpa di carattere organizzativo: la società viene dichiarata responsabile perché non si è saputa concretamente organizzare per prevenire quel particolare tipo di reato (ad esempio, non ha saputo organizzare un efficace sistema di procedure e di protocolli comportamentali).

➤ In base all'art 5 del D.lgs. 231/01 la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa (c.d. "**Soggetti Apicali**", come ad esempio, gli amministratori, i consiglieri di amministrazione con poteri gestionali, il Direttore Generale);

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente (c.d. "**Soggetti sottoposti**", come ad esempio, i lavoratori subordinati, occasionali od autonomi, i consulenti aziendali, gli appaltatori di attività e servizi, etc.).

La società non risponde, invece, se i suddetti soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

I reati da cui può dipendere la responsabilità della società (responsabilità autonoma ed ulteriore rispetto a quella dell'autore materiale del reato) sono esclusivamente quelli tipizzati nel catalogo dei c.d. "reati-presupposto" previsti dal Decreto Legislativo n. 231/01.

A questo riguardo, è importante ricordare che tra i reati presupposto sono stati inseriti anche l'omicidio e le lesioni colpose in violazione della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies*) ed i reati ambientali (art. 25 *undecies*); trattandosi di reati punibili anche per colpa, si capirà che la possibilità di coinvolgere la responsabilità amministrativa della società è oggi divenuta estremamente attuale.

➤ Le sanzioni che possono colpire la Società, laddove sia accertata la responsabilità ex D.lgs. 231/01, sono le seguenti:

Sanzione pecuniaria

Tale sanzione costituisce la sanzione "principale di base", di necessaria applicazione, del cui pagamento risponde la società con il proprio patrimonio o fondo comune.

La sanzione pecuniaria, strutturata su un sistema per "quote", viene determinata dal Giudice Penale secondo i parametri dettati dall'art 11 della l. 689/1981, integrati dal riferimento all'entità dei proventi ricavati dal reato e, soprattutto, dalla capacità economica/patrimoniale della società.

Sanzioni interdittive

Tali sanzioni, disciplinate dall'art 13 del D.lgs. n. 231/01, si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste (reati di particolare gravità).

Le sanzioni interdittive, elencate nell'**art 9, comma 2**, del Decreto, sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Per la loro applicazione è necessario che ricorra almeno una delle condizioni previste dal suddetto articolo 13:

- 1) *La società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è determinata o agevolata da gravi carenze organizzative.*
- 2) *In caso di reiterazione degli illeciti* (commissione di un illecito dipendente da reato nei cinque anni dalla sentenza definitiva di condanna per un altro precedente).

Confisca

La confisca consiste nell'acquisizione coattiva da parte dello stato, del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede (art 19, comma 1, Decreto).

Tale sanzione è sempre disposta con la sentenza di condanna ed assume il carattere di sanzione principale ed obbligatoria. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1 dell'art 19, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (c.d. "confisca per equivalente").

Pubblicazione della sentenza

Tale sanzione può essere applicata dal giudice quando la società soggiace all'irrogazione di una sanzione interdittiva: si tratta quindi delle ipotesi più gravi per le quali il Legislatore ha ritenuto legittimo la conoscenza della condanna a tutela dell'interesse pubblico.

La pubblicazione è eseguita a spese della società nei cui confronti è stata applicata la sanzione, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'Azienda ha la sede principale.

MECCANISMO DI ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PER LA SOCIETÀ'

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa degli enti per i reati commessi, nell'interesse o a vantaggio dello stesso, sia da soggetti apicali sia da dipendenti.

Soggetti Apicali

In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, **l'art. 6** del Decreto prevede l'esonero da responsabilità qualora la società dimostri che:

- a) l'organo dirigente (Organo di Amministrazione) abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dell'illecito, i modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito il "Modello");
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporne e curarne l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (Organismo di Vigilanza);
- c) gli autori materiali del reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui alla lettera b).

Soggetti sottoposti all'altrui direzione

Per quanto concerne i reati commessi da “soggetti sottoposti” (persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza degli apicali), l'**art 7** del Decreto dispone che la società è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

L'art 7, comma 2, prevede però, anche in tal caso, un meccanismo di esonero da responsabilità per la società nel caso in cui la stessa abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione aziendale nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Il Modello di Organizzazione e Gestione “fotografa” l'intera organizzazione della Società, dall'area amministrativa fino all'area operativa; in ciascun settore della Società vengono individuati i rischi concreti di commissione dei vari reati-presupposto ed elaborati i documenti e le procedure di prevenzione dei reati che dovranno essere rispettate da tutti gli apicali, i dipendenti, i collaboratori ed i consulenti della Società (Parti Speciali; Protocolli di controllo).

LA TIPOLOGIA DEI REATI-PRESUPPOSTO PREVISTI DAL D.LGS. N. 231/01

L'elenco dei reati presupposto previsto dal D.lgs. n. 231/01 è in continuo ampliamento.

- **Con l'entrata in vigore della L. 190 del 6 novembre 2012** "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13.11.2012, sono stati introdotti due nuovi reati-presupposto: il reato di **indebita induzione a dare o promettere utilità**, di cui al nuovo art **319-quater c.p.** ed il reato di **corruzione tra privati, ex art 2635, comma 3, c.c.** Il primo, introdotto nell'alveo dei reati presupposto all'art 25, accanto a corruzione e concussione; il secondo, viene inserito tra i reati societari, di cui all'art 25 *ter*, comma 1, lettera s) del Decreto.
- **Nel corso dell'anno 2014 il suddetto “catalogo dei reati presupposto” è stato aggiornato tre volte:**
 - Il 7 aprile 2014 è stato inserito l'art **609-undecies (adescamento di minorenni)** nell'art 25-*quinquies*, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 231/01, ad opera dell'art 3 del D.lgs n. 4 marzo 2014 n. 39;
 - L'aggiornamento del 18 aprile 2014 riguarda la modifica dell'articolo 416-*ter* del codice penale (**scambio elettorale politico-mafioso**), introdotta dall'articolo 1 della legge 17 aprile 2014 n. 62 (art 24 *ter* D.lgs. n. 231/01);
 - La legge n. 186/2014 ha introdotto nell'ordinamento italiano una nuova figura delittuosa: il reato di **autoriciclaggio (art 648 *ter* .1 c.p.)**. Tale reato è stato inserito nell'art 25 *octies* del Decreto.
- **Nel corso del 2015 il catalogo dei reati-presupposto è stato ampliato:**
 - A seguito della **Legge 22 maggio 2015 n. 68** è stato modificato l'art 25 *undecies* del D.lgs. n. 231/01, e sono stati inseriti i seguenti reati presupposto (c.d. “Eco-reati”): il delitto di **inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.)**; il delitto di **disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.)**; i **delitti colposi contro l'ambiente (art 452 *quinquies* c.p.)**; il **delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies*)**; circostanze aggravanti (art 452 *octies* c.p.).
 - A seguito della **Legge 27 maggio 2015 n. 69** (*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso nonché di ulteriori modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e alla legge 6 novembre 2012 n. 190*) è stato modificato l'art 25 *ter*, comma 1, del D.lgs. n. 231/01 (sono stati modificati i seguenti reati societari: 2621 c.c., 2622 c.c. ed è stato introdotto l'art 2621 *bis* c.c.).
- **Nel corso del 2016 il catalogo dei reati presupposto è stato ulteriormente ampliato:**
 - E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la **Legge 29 ottobre 2016, n. 199** (“*Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento nel settore agricolo*”). Tale provvedimento modifica la disciplina dettata dall'art **603 *bis* c.p.** (“*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*”) ed estende le disposizioni del D.Lgs. n. 231/01 anche a tale fattispecie di reato.

In particolare, l'art 6 del provvedimento **modifica l'art 25 quinquies, comma 1, lett. a)** del Decreto, sostituendo la parole “e 602” con le seguenti: “602 e 603 bis c.p.”

➤ **Nel corso del 2017 ci sono stati i seguenti aggiornamenti:**

- **In data 7 gennaio 2017** è entrata in vigore la **L. n. 236/2016** “*Modifiche al codice penale e alla legge 1 aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto e alla legge 26 giugno 1967 n. 458, in materia di trapianto di rene tra viventi*”. Tale legge ha introdotto nel codice penale l'art **601 bis** - “**Traffico di organi prelevati da persona vivente**” – che punisce con la reclusione da 3 a 12 anni e con la multa da 50.000 a 300.000 euro chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente. L'art 2 della legge ha inoltre integrato tale reato al comma 6 dell'art 416 c.p. (associazione per delinquere). Alla nuova fattispecie è stata quindi estesa la disciplina dell'art 416, co. 6, c.p. che in materia di D.Lgs. n.231/01 (tramite il richiamo operato dall'art 24 ter del Decreto all'art 416, co. 6 c.p.) prevede a carico della società responsabile la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote e sanzioni interdittive non inferiori ad un anno.

- Dal 14 aprile 2017 è entrato in vigore il **D.lgs. n. 15.03.2017 n. 38** (Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22.07.2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato). Con tale Decreto è stato revisionato l'art 25 ter del Decreto (sostituita la lettera s-bis); in particolare è stato revisionato l'art. 2635 c.c. (“**Corruzione tra privati**”) ed è stato introdotto il nuovo reato presupposto di cui all'art. **2635-bis c.c.** (“**Istigazione alla corruzione tra privati**”).

E' prevista l'applicabilità per entrambe le fattispecie anche delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9 co. 2 del D.Lgs. n. 231/2001, per una durata compresa tra 3 mesi e 2 anni.

- **Il 30 novembre 2017** è stata approvata la **L. n. 179/2017** “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”, che ha esteso il campo di applicazione della disciplina pubblicistica del “**whistleblowing**” (letteralmente, “fischiatore”, cioè un regime di tutela del dipendente/collaboratore che segnala illeciti), anche al settore privato (in vigore dal 29.12.2017).

In particolare all'art 6 del D.lgs. n.231/01 sono stati inseriti tre nuovi commi (comma 2 bis, 2 ter e 2 quater):

“... **Comma 2-bis:** I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono: a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lett. a e b, di presentare, a tutela dell'integrità della società, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione della società, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione; b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante; c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lett. e, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

- **Comma 2-ter.** L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2 bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche all'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

- **Comma 2-quater.** Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni del lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa...”.

• In data 19 novembre 2017 è entrata in vigore la **L. 161/2017 (c.d. “Codice Antimafia”)** la principale novità in materia di responsabilità amministrativa degli enti consiste nell'integrazione di due nuove fattispecie all'art. 25 duodecies (“Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”) del D.Lgs. n. 231/2001 e, in particolare:

- **art. 12, co. 3, 3 bis, 3 ter del D.lgs.n. 286/1998**, vale a dire la condotta di chi “*promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello stato, ovvero di altro stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza*

permanere”, ivi comprese le relative aggravanti. Per tale condotta si applica alla società la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote;

- **art. 12, co. 5 del D.lgs. n. 286/1998**, vale a dire la condotta di chi *“al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell’ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato.”* Per tale condotta si applica alla società la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote.

Oltre alle sanzioni pecuniarie, nei casi di condanna per i delitti di cui ai due punti sopra riportati, sono previste anche le sanzioni interdittive (ex art. 9) per una durata non inferiore ad un anno.

Inoltre, il nuovo Codice Antimafia, nell’ambito della disciplina del *“Controllo giudiziario delle aziende”* (art. 34 – bis), prevede che il tribunale possa imporre all’amministratore giudiziario di enti per i quali si identifichi un pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l’attività di adottare e attuare efficacemente misure organizzative, anche ai sensi degli artt. 6,7 e 24 ter del D.lgs. 231/01, vale a dire, in particolare, di dotare gli enti stessi di un modello organizzativo.

• **Legge n. 167 del 20.11.2017: inserito nuovo articolo 25 *terdecies* nel D.lgs. n. 231/01**

Inserimento nel decreto legislativo 8 Giugno 2001, n. 231, del nuovo articolo art. 25 *terdecies* **“Razzismo e xenofobia”** previsto dall’Art.5 della L. n. 167 del 20 Novembre 2017 per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI (Giustizia e Affari interni) del Consiglio della Comunità Europea sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale.

➤ **Nel corso del 2018 ci sono stati i seguenti aggiornamenti:**

• Il **D.lgs. 21/2018**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68/2018 ed entrato in vigore lo scorso 6 aprile 2018, contiene *«Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103»*. Il Decreto interviene in più ambiti (tutela della persona, dell’ambiente, del sistema finanziario, reati di associazione di tipo mafioso e con finalità di terrorismo), abrogando disposizioni esterne al Codice penale e introducendone altre al suo interno. In riferimento alla responsabilità degli enti, le novità riguardano la soppressione dell’articolo 3 della Legge 654/1975 (richiamato nell’articolo 25-*terdecies* del Decreto 231, “Razzismo e xenofobia”) e dell’articolo 260 del D.Lgs.n. 152/2006 (richiamato invece nell’articolo 25 *undecies*, “Reati ambientali”). Le disposizioni abrogate non rimangono tuttavia prive di rilievo penale, poiché le medesime fattispecie vengono ora disciplinate all’interno del Codice: rispettivamente previste dai nuovi articoli 604-bis (“Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa”) e 452 *quaterdecies* (“Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”).

• **Nel corso del 2019 ci sono stati i seguenti aggiornamenti:**

La **Legge 9 gennaio 2019, n. 3** *“Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e dei movimenti politici”* ha apportato modificazioni al D.lgs. n. 231/01; in particolare sono stati modificati i seguenti articoli:

- Art 13 (Sanzioni interdittive);
 - Art 25 (è stato inserito tra i reati presupposto il nuovo reato di **Traffico di influenze illecite (art 346 bis c.p.)**; è stato inserito nell’art 25 il **nuovo comma 5 bis**: *“...Se prima della sentenza di primo grado la società si è efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall’art 13, comma 2...”*.
- La **Legge 3 maggio 2019, n. 39** - che ha dato attuazione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive del settembre 2014 - ha introdotto il **nuovo articolo 25 *quaterdecies*** nel D.lgs n. 231/01, intitolato **“Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati”**. Tale legge ricalca le linee del legislatore nazionale tracciate con la legge n. 401/89.

- Il D.L. n. 124/2019, convertito in **L. n. 157/2019** pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24.12.2019, ha esteso la responsabilità amministrativa delle società, degli enti e delle associazioni anche prive di personalità giuridica alla commissione di determinati reati tributari.

In particolare, l’art. 39, co. 2, del citato Decreto ha ampliato, con efficacia dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione dello stesso, la portata dell’art. **25 *quinqüesdecies*** del

D.lgs. n. 231/2001, rubricato “**Reati tributari**”, introducendo nel catalogo dei reati presupposto alcune tra le fattispecie più gravi di reati tributari disciplinati dal D.lgs. n. 74/2000.

• **Nel corso del 2020 ci sono stati i seguenti aggiornamenti:**

Il legislatore ha adottato il Decreto Legislativo del 14 luglio 2020, n° 75, di attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 (relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale – “Direttiva PIF”) che ha introdotto alcune ulteriori novità afferenti alla normativa 231 ed al codice penale.

In particolare, sono state introdotte nella categoria dei reati-presupposto le seguenti fattispecie:

- **Delitti di frode nelle pubbliche forniture** (art. 356 c.p.), **Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale** (art. 2 l. 898 del 1986) [art. 24 D.lgs. n. 231/01];
- **Peculato – escluso il peculato d’uso** – (art. 314, c.1, c.p.), **Peculato mediante profitto dell’errore altrui** (316 c.p.), **Abuso d’ufficio** (323 c.p.) [art. 25 D.lgs. n. 231/01];
- **Dichiarazione infedele** (art. 4 d.lgs. 74/2000), **Omessa dichiarazione** (art. 5 D.lgs. n.74/2000) ed **Indebita compensazione** (art. 10 quater D.lgs. 74/2000), se commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro. [art. 25-*quinquiesdecies* D.lgs.n. 231/01].
- **Contrabbando** (D.P.R. 43 del 1973) [art. 25-*sexiesdecies* D.lgs.n. 231/01].
- **Nel corso del 2021 ci sono stati i seguenti aggiornamenti:**
 - Il D.Lgs. n. 184/2021 rubricato “**Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti**” ha ampliato il contenuto dell’art. 493-ter c.p. precisando che la falsificazione non riguarda solo le “carte di credito” ma anche qualsiasi strumento di pagamento *latu sensu* “digitale”. È stato, inoltre, introdotto nel codice penale l’art. 493-quater (Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti) finalizzato alla punizione di chi produce e/o commercializza i sofisticati strumenti e programmi finalizzati alla falsificazione di cui all’art. 493 ter ed ha esteso il reato di frode informatica di cui all’art. 640 ter c.p. attraverso la previsione di un’ulteriore aggravante nel caso in cui il fatto illecito produca un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale. Infine, ha ampliato il novero dei cd. reati-presupposto 231, introducendo l’**25-octies.1 del D.Lgs.n.231/2001**.
- **Nel corso del 2022 ci sono stati i seguenti aggiornamenti:**
 - Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 9 marzo 2022 n. 22, contenente disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale sono stati inseriti nella categoria dei reati da quali può scaturire la responsabilità amministrativa degli enti fattispecie quali ad esempio l’appropriazione indebita di beni culturali (518-ter c.p.), la distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici (518-duodecies).

* * *

Attualmente i reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti sono quelli richiamati dai seguenti articoli del D.lgs. n. 231/2001:

- **Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture** [art. 24 D.lgs. n. 231/01];
- **Delitti informatici e trattamento illecito di dati** [art. 24 *bis* D.lgs. n. 231/01], inseriti dalla L. 18.03.08 n. 48;

- **Delitti di criminalità organizzata** [art 24 ter D.lgs.n. 231/01] – inseriti dalla L. n. 94/2009;
- **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio** [art 25 D.lgs.n. 231/01];
- **Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo, e in strumenti o segni di riconoscimento** [art 25 bis D.lgs.n. 231/01] – delitti legati alla contraffazione, inseriti dal DL n. 350/2001 e modificati dalla L. n. 99/2009;
- **Delitti contro l'industria e il commercio** [art 25 bis.1 D.lgs.n. 231/01];
- **Reati societari** [art 25 ter D.lgs.n. 231/01];
- **Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** - [art. 25 quater D.lgs.n. 231/01];
- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** [art. 25 quater.1 D.lgs.n. 231/01] – inseriti con legge n. 7 del 09.01.2006;
- **Delitti contro la personalità individuale** [art. 25 quinquies D.lgs.n. 231/01] – inseriti con L. del 11.08.2003 n. 228 e modificati dalla L. n. 38/2006 e dal D.Lgs n. 39/2014;
- **Abusi di mercato** [art. 25 sexies D.lgs n.231/01] – inseriti dalla L. del 18.04.2005 n. 62;
- **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro** [art. 25 septies D.lgs. n. 231/01] – inseriti con legge del 03.08.2007 n. 123, e modificati dal D.Lgs n. 81/2008;
- **Ricettazione, riciclaggio impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché auto-riciclaggio** [art 25 octies D.lgs.n. 231/01];
- **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti** [art 25 octies.1 D.Lgs.n. 231/01];
- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore** [art. 25 novies D.lgs.n. 231/01] – inseriti dalla Legge del 23.07.2009 n. 99;
- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** [art. 25 decies] – inserito con il D.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011;
- **Reati ambientali** [art 25 undecies D.lgs.n. 231/01];
- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** [art. 25-duodecies] – inserito con il D.lgs. del 16 luglio 2012, n. 109.
- **Razzismo e xenofobia** [art. 25-terdecies D.lgs.n. 231/01] – inserito dalla Legge n. 167 del 20 novembre 2017.
- **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** [art. 25 quaterdecies D.lgs.n. 231/01].
- **Reati tributari** [art. 25-quinquiesdecies D.lgs.n. 231/01].
- **Contrabbando** (D.P.R. 43 del 1973) [art. 25-sexiesdecies D.lgs.n. 231/01];
- **Delitti contro il patrimonio culturale** [art 25 septiesdecies D.Lgs.n. 231/01];
- **Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici** [art 25 duodevicies D.Lgs.n. 231/01].

IL CODICE ETICO DELLA SOCIETÀ

La Società ha adottato un Codice Etico quale “*Carta dei diritti e doveri fondamentali*” attraverso il quale individua e chiarisce le proprie responsabilità e gli impegni etici verso i propri *stakeholder* interni ed esterni nonché quale parte integrante del Modello di Organizzazione e Gestione previsto dall’art. 6 del D.lgs. n. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa degli Enti.

Il Codice Etico impegna gli Organi della Società, il management, il personale dipendente, i collaboratori esterni, i partner, i fornitori e tutti coloro che intrattengono rapporti con la Società.

Al Codice Etico sono attribuite:

- **Una funzione di legittimazione:** il Codice esplicita i doveri e le responsabilità della Società nei confronti degli *stakeholder*;

- **Una funzione cognitiva:** il Codice, attraverso l'enunciazione di principi astratti e generali e di regole di comportamento, consente di riconoscere i comportamenti non etici e di indicare le corrette modalità di esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti a ciascuno;

- **Una funzione preventiva:** la codificazione dei principi etici di riferimento e delle regole di comportamento basilari cui tutti gli *stakeholder* devono uniformarsi, costituisce l'espressa dichiarazione dell'impegno serio ed effettivo della Società a rendersi garante della legalità della propria attività, con particolare riferimento alla prevenzione degli illeciti.

La Società non tollera la violazione dei suddetti principi, lotta contro la corruzione materiale e morale che ne possa minare l'integrità e pone in essere strumenti organizzativi atti a prevenire la violazione dei principi sanciti dal Codice, vigilando sulla loro osservanza e concreta implementazione.

- **Una funzione di incentivo:** il Codice, imponendo l'osservanza dei principi e delle regole in esso contenute, contribuisce allo sviluppo di una coscienza etica e rafforza la reputazione della Società ed il rapporto di fiducia con gli *stakeholder*. Analogamente, dall'osservanza dei principi del Codice, dipende la reputazione del management e del personale dipendente.

L'osservanza delle norme del Codice Etico si considera parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutti coloro che operano per la Società.

IL CODICE ETICO È CONSULTABILE INTEGRALMENTE SUL SITO DELLA SOCIETÀ'

IL SISTEMA DISCIPLINARE

IL CIOCCO S.P.A., ha adottato un Codice Sanzionatorio, ai sensi dell'art 6, comma 2, lett e) e comma 2 bis, lett. d) e dell'articolo 7, comma 4, lett. b) del D.lgs. n. 231/2001.

Uno degli elementi essenziali per la costruzione, attuazione e mantenimento di un efficace Modello di Organizzazione e Gestione è, infatti, l'esistenza di un adeguato *sistema disciplinare* idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso (protocolli/procedure interne richiamate dal Modello stesso, Codice Etico, circolari ed ordini di servizio, ecc.).

La definizione di un adeguato sistema sanzionatorio costituisce un presupposto essenziale per la valenza esimente del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. n. 231/2001 rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le violazioni del Modello organizzativo e del Codice Etico saranno assoggettate alle sanzioni disciplinari previste nel Codice Sanzionatorio, a prescindere dall'eventuale responsabilità di carattere penale dell'autore del reato e dall'esito del relativo giudizio; tali regole integrano e non sostituiscono le norme di legge e le clausole della pattuizione collettiva in tema di sanzioni disciplinari. L'esistenza di un sistema disciplinare per i lavoratori subordinati ovvero delle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno o più soggetti apicali, è connaturato al rapporto di lavoro, così come previsto dalla normativa civilistica.

In particolare, il legislatore ha esplicitamente posto in capo al prestatore di lavoro un dovere di diligenza e di fedeltà nello svolgimento dei propri compiti, nonché la possibilità per il datore di lavoro di ricorrere all'applicazione di sanzioni disciplinari a fronte di comportamenti non coerenti con tali obblighi. Naturalmente, la risposta sanzionatoria deve essere commisurata alla gravità dell'infrazione commessa e deve rispettare le disposizioni contenute nello Statuto dei Lavoratori e nel vigente Contratto Collettivo Nazionale applicato dalla Società.

Ai sensi della disciplina in esame, pertanto, sono sottoposti al presente Sistema Disciplinare i soggetti apicali della Società (Amministratori), il personale dipendente nominato dalla Società e quello non dipendente della società (in base alla sottoscrizione di specifiche "clausole 231" nei relativi contratti di collaborazione/consulenza/fornitura.).

PROTOCOLLI DI CONTROLLO: IL SISTEMA DEI CONTROLLI PREVENTIVI DELLA SOCIETÀ

Obiettivo dei Protocolli di controllo adottati dalla Società è garantire che tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nelle attività sensibili, mantengano condotte conformi alla politica adottata dalla Società, tali da prevenire la commissione dei reati presupposto richiamati nel D.lgs. n. 231/01.

La Società ha predisposto e implementato appositi presidi organizzativi per prevenire e controllare il rischio di commissione di reato nello svolgimento delle proprie attività, in modo tale da ridurlo ad un livello “accettabile”.

In ogni caso la Società ha strutturato il proprio sistema di controlli preventivi affinché che lo stesso:

- nel caso di reati dolosi, non possa essere aggirato se non fraudolentemente;
- nel caso di reati colposi, come tali incompatibili con l'intenzionalità fraudolenta, risulti comunque violato, nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza da parte dell'apposito organismo.

FLUSSI INFORMATIVI E COMUNICAZIONI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'organo amministrativo della Società, ai sensi dell'art 6, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 231/01, ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello ad un Organismo di Vigilanza.

Secondo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del D.lgs. n. 81/08, l'**Organismo di Vigilanza (OdV)** possiede le seguenti caratteristiche: autonomia, indipendenza, professionalità, onorabilità e continuità d'azione. Tale Organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, ha il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza ed aggiornamento del “Modello di Organizzazione e Gestione” adottato dalla Società. La Società mantiene attivo un Sistema di Comunicazione con l'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello, in merito a condotte che potrebbero ingenerare la responsabilità della società ai sensi del Decreto.

Segnalazioni da parte di esponenti della Società o da parte di terzi

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello, del Codice Etico, delle procedure, dei Protocolli o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta del Modello adottato dalla Società;
- l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione ed il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna;
- le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, dovranno essere in forma scritta, anche anonima, ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, del Codice Etico o delle procedure adottate dalla Società;
- **l'art 6, comma 2-bis, del D.lgs. n. 231/01** prevede che “... i modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono: a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lett. a e b, di presentare, a tutela dell'integrità della società, **segnalazioni circostanziate di condotte illecite, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione della società, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;** tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione; b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante; c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lett. e, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.
- l'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, è prevista l'istituzione di “canali informativi dedicati”, comprensivi di un'apposita casella di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza: odvilcioccospa@gmail.com

- dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, oltre alla documentazione prescritta nel Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio ovvero alla segnalazione di eventuali condotte in violazioni delle regole contenute nel Modello, nel Codice Etico nonché eventuali segnalazioni rilevanti in materia di *whistleblowing* (L. 179/2017).

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI IL CIOCCO S.P.A. (PARTE GENERALE, PARTI SPECIALI, CODICE ETICO, SISTEMA DISCIPLINARE, PROTOCOLLI DI CONTROLLO ECC.) È CONSULTABILE INTEGRALMENTE PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETÀ.